



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione**  
**Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione**  
**del sistema nazionale di istruzione**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

**VISTO** il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n.15;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

**VISTA** l'istanza prot. n.21927 del 16.09.2021 presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dal sig. **Nicola PAPADIA**;

**VISTA** la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art.13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

**VISTA** l'Attestazione n. 82250 rilasciata in data 25/07/2018 dal Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania, il quale dichiara che il titolo indicato nel dispositivo conferisce, in Romania, all'interessato "il diritto all'insegnamento nell'ambito Scienze politiche";

**VISTA** la nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta certificazione è "condizione necessaria, ma non sufficiente" per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno;

**RILEVATA** la mancata corrispondenza della suddetta attestazione a quanto previsto in materia ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13;

**VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato N. 07053/2020 pubblicata in data 16 novembre 2020, in merito ai percorsi professionalizzanti svolti dagli italiani in Romania, che dispone da parte di questo Ministero la comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno degli interessati e quello italiano, al fine di verificare che la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori;

**VISTA** la giurisprudenza ormai consolidata dalle successive numerose sentenze del TAR e del

Consiglio di Stato che statuiscono il medesimo confronto;

**RITENUTO** che l'esecuzione a prestarsi non debba considerarsi acquiescenza all'istanza della parte interessata, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale ricordata

**CONSIDERATO** che i corsi professionalizzanti "Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II – conseguiti dall'interessato, e più in generale dagli italiani, presso le Università della Romania, contengono tutti programmi identici tra loro e finalizzati a un' idoneità pedagogica all'insegnamento, più che all'approfondimento di una specifica disciplina;

**RITENUTO**, conformemente ai pareri tecnici acquisiti sulla valutazione dei suddetti corsi professionalizzanti svolti dagli italiani in Romania, che perduri l'insussistenza dei presupposti giuridici per l'applicazione della suddetta direttiva europea e che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative, atteso che la formazione professionale attestata verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente, la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata richiesta;

**RITENUTO**, in particolare, che, quanto alla "durata complessiva" rispetto all'ordinario percorso professionalizzante italiano in materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata, né l'effettiva realizzazione del tirocinio svolto in presenza, così come, nel suo complesso, la partecipazione a "formazioni continue a tempo pieno", tale che i contenuti del percorso professionalizzante utili ai fini del riconoscimento sono riferibili esclusivamente al percorso accademico italiano;

**RITENUTO**, altresì, che la produzione, di una ADEVERINTA della competente Autorità rumena non attesti inconfutabilmente il "livello" richiesto per l'analogo percorso abilitante italiano, non certificato nell'attestazione di competenza professionale (come previsto dall'art.11 della direttiva europea 2013/55/UE), bensì esclusivamente "il diritto all'insegnamento", in assenza di alcun riferimento alla direttiva ed agli effetti ad essa riconducibili;

**CONSIDERATO**, inoltre, quanto all'effettivo valore qualitativo della formazione dedotta, che i certificati dell'università rumena, contenenti il dettaglio dei moduli frequentati, sono del tutto privi di riferimenti concreti alla disciplina studiata e menzionano esclusivamente approfondimenti di tipo psico-pedagogico; che lo stesso modulo ipoteticamente dedicato all'approfondimento della didattica della disciplina, per la quale si chiede il riconoscimento, viene definito genericamente "Didattica della specialità" e riporta una bibliografia contenente testi validi per l'insegnamento della didattica di tutte le discipline e di tutte le classi di concorso;

**VERIFICATA**, pertanto, l'insovrapponibilità dei percorsi italiano e rumeno ed il conseguente pregiudizio, in termini di competenze acquisite, rispetto ai colleghi formati all'esito dei percorsi previsti dall'ordinamento vigente in Italia;

**VISTO** il Decreto Direttoriale prot. n.1508 del 23 giugno 2022, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

**VISTA** la comunicazione pervenuta a questo Ministero in data 5 luglio 2023 attraverso l'apposita piattaforma, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha fatto riconoscere l'esito favorevole della misura compensativa svolta dall'interessato per gli insegnamenti in argomento;

## **D E C R E T A**

1. Il titolo di formazione professionale:

a) diploma di istruzione post secondario: Laurea Magistrale in Scienze della Politica conseguita il

23 marzo 2015 presso l'Università degli Studi del Salento;

b) titolo professionalizzante: Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II conseguiti presso Università della Romania;

posseduti dal cittadino italiano sig. Nicola PAPADIA, nato a Galatina (LE- ITALIA), il 27 ottobre 1987, sono titoli che permettono l'esercizio della professione di docente nel sistema scolastico italiano per la seguente classe di concorso:

#### **A46 – SCIENZE GIURIDICO- ECONOMICHE**

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. FABRIZIO MANCA

*Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art.15 del D.P.R. 642 del 1972.*